

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

275^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 9 APRILE 1974

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deliberazioni su domande:

PRESIDENTE Pag. 13547, 13548, 13549
BETTIOL, *f.f. relatore* 13548, 13549
MAROTTA, *relatore* 13548

Proroga del termine per la presentazione della relazione sul *Doc. IV*, n. 93:

PRESIDENTE 13547
BETTIOL 13547

COMMISSIONI PERMANENTI

Convocazione in sede deliberante 13556

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 13557

Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 13547, 13557

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47,

concernente l'istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima » (1599) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

CALDORO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* Pag. 13554, 13555
MADERCHI 13555
MARTINELLI, *relatore* 13549, 13554
* PISCITELLO 13553, 13555

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 13557

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 13547
BETTIOL 13547

PER LE FESTIVITA' PASQUALI

PRESIDENTE 13557

SCHEMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni 13556

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

Deputati PICCOLI ed altri. — « Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici » (1610).

Il predetto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione.

Inversione dell'ordine del giorno

BETTIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOLO. Chiedo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 56 del Regolamento, che sia invertito l'ordine del giorno nel senso di

far precedere alla discussione del disegno di legge n. 1599 l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio che figurano all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Bettiol è accolta.

Proroga del termine per la presentazione della relazione sul Documento IV, n. 93

BETTIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOLO. A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari chiedo che venga concessa, ai sensi dell'articolo 135, settimo comma, del Regolamento, una proroga del termine per riferire al Senato sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Sica (Doc. IV, n. 93), dato che la Giunta, la quale ha già iniziato l'esame della domanda di autorizzazione a procedere, sta attendendo delle informazioni per chiarire alcuni determinanti punti.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Bettiol è accolta ed è concessa la proroga di un mese.

Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio. La prima è quella avanzata nei confronti del senatore Mario Tedeschi, per concorso nel reato di rivelazione di segreti d'ufficio commesso con il mezzo della stampa (articoli 110, 117, 326

del codice penale e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 88*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B E T T I O L, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta del senatore De Giuseppe.

P R E S I D E N T E. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue una domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Tesauo, per il reato di lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale) (*Doc. IV, n. 89*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B E T T I O L, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta veramente pregevole del senatore Petrella.

P R E S I D E N T E. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue una domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Franco, per concorso nel reato di diffamazione aggravata con il mezzo della stampa (articoli 110 e 595 del codice penale in relazione all'articolo 13 della legge 18 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 92*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M A R O T T A, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E. La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue una domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Salerno, per concorso nei reati di violazione della pubblica custodia di cose, falsità in atti pubblici, truffa (articoli 110, 351, 476, 640 e 61 del codice penale) (*Doc. IV, n. 94*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B E T T I O L, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Tambroini Armaroli.

P R E S I D E N T E. La Giunta propone che l'autorizzazione non sia concessa. Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue una domanda di autorizzazione a procedere contro i signori Rizzo Fabio e Genoese Zerbi Felice, per concorso nel reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articoli 110 e 290 del codice penale) (*Doc. IV, n. 95*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B E T T I O L, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Pecoraro.

P R E S I D E N T E. La Giunta propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei signori Concutelli Pier Luigi, Virzi Gioacchino Guido e Ferotti Vincenzo, per concorso nel reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articoli 110, 112, n. 1 e 290 del codice penale) (*Doc. IV, n. 102*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BETTIOL, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Pecoraro.

PRESIDENTE. La Giunta propone che l'autorizzazione non sia concessa. Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente l'istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima** » (1599) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente l'istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Do pertanto la parola all'onorevole relatore.

MARTINELLI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi accingo subito a riferire nel modo più succinto possibile in merito alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 28 febbraio 1974, n. 47, concernente l'istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima. Lo scopo sostanziale del disegno di legge è quello di adeguare la nostra attuale legislazione alle norme che regolano lo scambio delle merci nell'intera area della Comunità economica europea.

È da premettere che con la legge n. 24 del 9 gennaio 1956, furono istituiti, tra l'altro,

diritti — così la legge li chiama — di imbarco e sbarco sulle merci destinate o provenienti dall'estero. Inoltre è da ricordare che con la legge n. 82 del 9 febbraio 1963 si è proceduto alla revisione delle tasse e dei diritti marittimi per le merci in entrata ed in uscita nei porti italiani.

La Commissione delle Comunità, esaminando man mano tutta la legislazione particolare dei vari Stati in materia di oneri gravanti l'importazione e l'esportazione delle merci, ha rilevato che le merci praticate (come si dice nel gergo tecnico) in Italia non erano sottoposte agli stessi oneri di quelle provenienti dall'estero, con una evidente discriminazione in contrasto con le norme del trattato di Roma. Ad esempio, l'articolo 27 della legge del 9 febbraio 1963, n. 82, disciplina una tassa erariale di sbarco che concerne soltanto le merci provenienti dall'estero per via mare e l'articolo 7 della legge del 9 gennaio 1956, n. 24, istituendo diritti di imbarco e sbarco negli aeroporti riguarda soltanto le merci destinate o provenienti dall'estero.

Inoltre si è verificato il fatto che una ditta italiana, ricorrendo alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro l'applicazione dei succitati diritti, ha ottenuto una sentenza che riconosceva come conforme al trattato il giudizio che già nel 1971 la Commissione della Comunità aveva espresso al Governo italiano. In seguito a ciò la Commissione ha informato il Governo italiano che dava inizio alla procedura prevista dall'articolo 169 del trattato di Roma, che riguarda gli Stati che non ritengono di aderire alle norme della Comunità, allo scopo di far dichiarare la riscossione dei ricordati diritti come incompatibile con le disposizioni del trattato.

Allora il nostro Governo, che è già presente come convenuto in numerosi giudizi di fronte alla Corte di giustizia, ha provveduto a regolare questa materia in modo tale che quelli che, a seconda delle leggi, sono chiamati diritti o tasse non vengano più riscossi in maniera discriminatoria. Aggiungo che la nostra Corte costituzionale, pronunciandosi su un'eccezione che al magistrato è apparsa non manifestamente infondata circa

la legittimità costituzionale della ricezione nel nostro ordinamento giuridico delle norme esecutive del trattato, con sentenza numero 183 dello scorso anno ne ha riconosciuto la diretta e immediata applicabilità. Ecco dunque che il Governo italiano, per non comparire — ripeto — un'altra volta come inadempiente nei confronti delle norme della Comunità, il 28 febbraio di quest'anno ha approvato il decreto-legge n. 47 del quale ora esaminiamo la conversione in legge, con modificazioni, dopo che esso è stato esaminato dall'altro ramo del Parlamento.

Che cosa ha fatto il Governo allo scopo di applicare correttamente gli ordinamenti e i regolamenti della Comunità e nel medesimo tempo per salvaguardare un'entrata erariale e anche un'entrata a favore degli enti portuali istituiti con legge che in generale non riescono a coprire tutte le spese? Ha istituito, con questo decreto-legge, un tributo di natura nuova chiamato tassa erariale di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea, indicando però solo la misura massima del diritto dovuto, misura massima che corrisponde alle cento lire che oggi sono applicate in misura cogente per ogni chilogrammo di merce imbarcata o sbarcata negli aeroporti italiani proveniente o destinata all'estero, rinviando ad appositi decreti del Presidente della Repubblica, proposti dal Ministro dei trasporti di concerto con altri ministri, la determinazione e variazione per ciascun aerodromo, ed entro i limiti fissati dalla legge, della misura effettiva del diritto dovuto, che terrà conto, dice l'articolo 1 di questo decreto-legge, del volume del traffico aeroportuale e del costo di gestione dei servizi. Analogamente, con l'articolo 2 viene istituita una tassa erariale, e dunque vi è anche uniformità di denominazione, su tutte le merci sbarcate e imbarcate nei porti nazionali in misura non superiore a lire 90 per ogni tonnellata metrica: appositi decreti del Presidente della Repubblica proposti dal Ministro della marina mercantile di concerto con altri Ministri, stabiliranno la misura effettiva, dice l'articolo, di tali tasse erariali per ogni porto, tenuto conto del costo medio di gestione dei servizi e della natura delle merci. Ma l'articolo 2 è uno di quegli articoli

che, per la sua lunghezza, sta a dimostrare che la legislazione italiana ha bisogno di molte norme per ogni principio legislativo fiscale; tale articolo, dunque, al secondo comma dà una diversa disciplina alle tasse vigenti in alcuni porti per lo sbarco e l'imbarco delle merci. Non si poteva — i colleghi ne saranno certo persuasi quanto me — in una materia particolarmente delicata sotto il profilo economico aggravare il costo dei trasporti e allora, dice questo secondo comma, per i porti di Genova, di Venezia, di Napoli, di Livorno, di Civitavecchia, di Trieste e di Brindisi, ai quali si aggiungeranno poi altri porti, viene data una disciplina innovativa sotto l'aspetto ideale, che però di fatto conserva le agevolazioni o le aliquote minori già in vigore. Ai porti citati, il comma 4° di quest'articolo aggiunge anche il porto di Palermo, che viene così ammesso ad usufruire delle aliquote speciali, e il porto di Savona che già ne usufruisce. In questo modo il porto di Savona, il cui ente è stato istituito con legge 1° marzo 1968, n. 163, viene ad allinearsi agli altri porti ricordati, i quali hanno la facoltà di adottare tasse speciali per il funzionamento del loro ente gestore.

U R B A N I . Questa chiarificazione per il porto di Savona mi sembra un po' troppo ottimistica.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Le devo dire che, con questa norma, le aliquote indicate dall'articolo 33 e le disposizioni degli articoli 40, 41 e 42 della legge del 1963, n. 82, che è fondamentale in materia, sono applicabili al porto di Savona che in quella legge non era nominato e che, quindi, viene inserito fra quelli che hanno diritto di applicare le tasse, inferiori alle normali, stabilite all'articolo 27 della legge n. 82. Ritengo pertanto che l'indicazione da me fatta sia anche tecnicamente esatta; in ogni modo poi lei interverrà nella discussione e se, per ipotesi, fossi caduto in un equivoco, poichè questa non è materia di facile applicazione, sarà chiarito l'eventuale dubbio che fosse rimasto.

L'articolo 2 ha un comma terzo sulla seconda parte del quale è utile una certa ri-

flessione. Con questo comma viene prevista, per i porti gestiti da enti portuali autonomi istituiti con legge, la possibilità di aumentare fino al doppio della misura della tassa erariale le speciali tasse stabilite dall'attuale normativa a favore degli enti gestori. Gli enti gestori hanno le loro spese, e in genere faticano a far quadrare il bilancio; vorrei dire anzi che la fatica non raggiunge il risultato della quadratura; per questi porti, che sono quelli di Genova, Venezia, Napoli, Civitavecchia, Trieste, Savona e Palermo, la seconda parte del terzo comma dell'articolo 2 prevede la facoltà di istituire queste tasse speciali di imbarco e sbarco fino al doppio della misura delle tasse di diritto erariale.

Passiamo poi all'articolo 3. Con la legge che stiamo esaminando si confermano le esenzioni in atto, salvo qualche riduzione. Sono le esenzioni recate all'articolo 29 della legge n. 82 del 1963 e le disposizioni degli articoli 40, 41 e 42 della stessa legge. Poiché si tratta di materia fiscale e la chiarezza non è mai troppa, ricordo che le esenzioni che si confermano sono: 1) quelle riguardanti i materiali provenienti dalla demolizione delle navi quando tale demolizione sia effettuata nello Stato; 2) i pacchi postali; 3) quelle riguardanti le merci destinate ai rappresentanti dei Governi esteri ammessi a godere della franchigia doganale, purchè risultino giunte con diretta destinazione ai rappresentanti stessi; 4) i bagagli a seguito dei viaggiatori, salvo che essi contengano merci, compresi in questi gli oggetti di biancheria e di vestiario nuovi in quantità non inferiore al quintale; 5) le masserizie e gli arredi casalinghi usati; 6) le merci donate a scopo di assistenza sociale allo Stato e ad enti, istituti ed organismi che, riconosciuti dallo Stato, perseguono tali finalità.

Ho voluto indicare chiaramente tutto ciò perchè il contenuto dell'articolo 29 della legge n. 82 del 1963 è stato in parte abolito. Invece le esenzioni ricordate dall'articolo 40 sono interamente riconosciute e siccome non vi può essere alcun equivoco mi ritengo esonerato dal ripeterne il testo. Quelle, poi, contemplate dall'articolo 41, sempre di tale leg-

ge, riguardano particolari agevolazioni al porto di Civitavecchia, mentre quelle dell'articolo 42 concernono il porto di Trieste. Tutto questo forma oggetto dell'articolo 3 che, così com'è redatto (ma cambiarlo vorrebbe dire rinviare il provvedimento alla Camera mentre stringe il termine dell'articolo 77 della Costituzione), presuppone che colui che lo legge sulla *Gazzetta Ufficiale* abbia un buon archivio legislativo per conoscerne il significato.

Passando all'articolo 4, c'è da dire che esso stabilisce le modalità di riscossione delle tasse sia negli aeroporti che nei porti. Con l'articolo 5, poi, si dispone il rimborso delle tasse e dei diritti indebitamente riscossi, come è poi risultato a seguito delle decisioni della Comunità economica europea. Devo dire che la Camera ha meglio definito quanto era disposto nel primo comma del testo dell'articolo 5 del decreto-legge, stabilendo innanzitutto l'applicazione della prescrizione ordinaria, che non era chiaramente indicata nel testo del decreto-legge, e salvaguardando poi la competenza di tutte le intendenze di finanza, mentre il decreto-legge concentrava nell'intendenza di finanza di Roma la facoltà di valutare il diritto al rimborso. Non sono in grado di dire se fosse stato meglio concentrare tutte le pratiche nell'intendenza di Roma, come voleva il primitivo testo; mi sembra però che il contribuente che chiede di essere rimborsato, se può rivolgersi all'intendenza di finanza competente in relazione al suo domicilio, può farlo con minore fatica.

Con gli articoli 6 e 7 del provvedimento si adegua l'attuale normativa di esecuzione alle disposizioni contenute nel provvedimento in esame. L'articolo 8 poi reca le consuete norme per l'entrata in vigore dei provvedimenti.

A questo punto potrei concludere con l'invito ai colleghi ad approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera, ma debbo invece informarli che proprio stamattina mi è pervenuto un telegramma del presidente della federazione editori giornali, nel quale si dice che nel testo del provvedimento legislativo sono previsti nuovi grava-

mi che verrebbero ad incidere ulteriormente sulla ben nota crisi dei quotidiani, compromettendone la diffusione, perchè, soprattutto a causa dell'attuale carenza dei servizi postali, si è costretti ad usare sempre più il mezzo aereo per raggiungere località lontane, specie nel Mezzogiorno e nelle isole. Effettivamente, se la tassa erariale istituita con l'articolo 1 del provvedimento, che ha come misura massima l'aliquota di lire 100 per chilogrammo, verrà stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica in tale misura, calcolando mediamente che un quotidiano di 32 pagine pesa 200 grammi, questa tassa verrà a gravare per 20 lire.

PISCITELLO. Però l'articolo 1 stabilisce — e questo è gravissimo — che in ogni caso la tassa non dovrà essere inferiore a lire 100 (Interruzione del senatore Martinelli). No, in ogni caso non dev'essere inferiore. È un emendamento introdotto dalla Camera che a moi pare assurdo poichè su un giornale spedito a domicilio si pagherebbero 100 lire.

MARTINELLI, relatore. D'accordo, però è da ritenere che queste spedizioni raggiungano almeno il chilogrammo. Comunque lei ha ragione, poichè la tassa non deve essere inferiore alle 100 lire. Senatore Piscitello, lei è sempre acuto sia in Commissione che in questa sede e la ringrazio per il contributo che gentilmente mi ha dato nel chiarire questa materia.

Ora, come dicevo, se l'aliquota — parlo delle spedizioni superiori al chilogrammo — fosse stabilita in lire 100 al chilogrammo, il gravame sarebbe, nell'ipotesi prospettata, di 20 lire per copia. Invece, (considerando che lo stesso articolo stabilisce che la misura sarà determinata e variata per ciascun aerodromo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto del volume del traf-

fico dell'aerodromo e del costo di gestione dei servizi) se per ipotesi la tariffa fosse stabilita in lire 1 è evidente che 100 chilogrammi dovrebbero pagare 100 lire. Allora, non essendo possibile oggi stabilire l'esenzione, come viene richiesto dalla federazione degli editori di giornali, comportando ciò una modifica al testo e il ritorno del decreto-legge all'altro ramo del Parlamento, dichiarerei il mio personale assenso (non posso esprimere il parere della Commissione che non è stata investita di questa materia, ma mi lusingo di esprimerlo ugualmente per quello che è lo spirito che la Commissione ha dimostrato ogni qual volta si è trattato di trasporti di organi di diffusione delle notizie e della cultura, come sono soprattutto i quotidiani) all'ordine del giorno n. 2 dei colleghi Maderchi ed altri che dice: « Il Senato, tenuto conto delle norme stabilite in materia di tassa di imbarco e di sbarco sulle merci trasportate per via aerea e marittima con il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, e dell'incidenza che questa avrebbe sui costi della stampa di informazione, impegna il Governo a determinare la tassa erariale suddetta, per i giornali quotidiani e periodici, nella misura di lire 1 per ogni chilogrammo di peso lordo ». Quest'ordine del giorno, in quanto accettato, sarebbe valevole per stabilire la misura di lire 1, per chilogrammo, rimanendo però sempre valida la norma introdotta dalla Camera del minimo di lire 100 per ogni trasporto. Comunque, ritengo che, presentandosi problemi particolari, non mancherà al Parlamento la possibilità di considerare anche questa questione, che riguarda, ripeto, in modo particolare le isole e determinate aree del Mezzogiorno, dove la carenza di mezzi rapidi di trasporto farebbe sì che il quotidiano arrivasse a destinazione il giorno dopo e magari anche più tardi. Quindi, come relatore, dichiaro di accettare quest'ordine del giorno.

Detto questo vorrei pregare i colleghi di dare il loro consenso al testo del disegno di legge così come pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Piscitello. Ne ha facoltà.

* **PISCITELLO.** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, con questo mio intervento, che non sarà seguito da nessuna dichiarazione di voto, preannuncio il voto contrario anzitutto per il rilievo serio, già sollevato in sede referente nell'8ª Commissione dal relatore Martinelli, circa la correttezza costituzionale della presentazione del provvedimento in questione al Parlamento; infatti il decreto-legge, da cui trae origine il disegno di legge al nostro esame, è stato adottato dal Governo il 28 febbraio 1974, ma è stato presentato alla Presidenza della Camera non lo stesso giorno della sua adozione, come prescrive l'articolo 77 della nostra Costituzione, ma solo il 13 marzo 1974, quindi con 13 giorni di ritardo sul previsto. Su questo rilievo, che è anche nostro, è necessario che il Governo quanto meno esprima il suo pensiero e faccia comunque una sua riflessione.

Il nostro voto contrario, onorevole Sottosegretario, è motivato altresì dal carattere improvvisato, poco chiaro, farraginoso, disorganico e perciò stesso negativo del provvedimento. Del resto, l'oscurità del provvedimento è stata sottolineata dallo stesso relatore.

Con questo decreto-legge il Governo ritiene di dover accogliere le sollecitazioni e i rilievi provenienti dalla CEE, in base ai quali i diritti riscossi ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, e dell'articolo 27 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sulle merci destinate all'estero e su quelle che provengono dall'estero, di fatto equivalgono a un dazio doganale incompatibile con le disposizioni del trattato istitutivo della Comunità. Ma quali sono in realtà gli effetti che ne possono derivare? Già alcune preoccupazioni sono state rilevate nell'altro ramo del Parlamento e nella discussione svoltasi nell'8ª Commissione in sede referente. In sostanza viene istituita una nuova tassa sulle merci comunque imbarcate e sbarcate negli aeroporti e nei porti del nostro paese, salvo quelle in transito, e questa nuova tassa, prima limitata e vigente solo per alcune operazioni

con l'estero, viene ora estesa a tutto il territorio nazionale per il traffico mercantile portuale e aeroportuale.

Nessuno può ignorare, per quanto esiguo possa apparire a un primo approccio tale nuovo gravame, le conseguenze che ne potranno derivare per l'ulteriore lievitazione dei costi sull'andamento dei prezzi soprattutto dei prodotti alimentari. In relazione alla grave crisi economica che travaglia il paese il provvedimento appare dunque inopportuno e negativo, quanto meno appunto nelle attuali circostanze.

Ma ancora una volta più colpite possono risultare le regioni meridionali e soprattutto le isole, le quali ultime, in particolare la Sardegna, non potranno fruire di trasporti alternativi su strada e su rotaia. Del resto i trasporti terrestri, come tutti sappiamo, sono quanto mai arretrati, squilibrati e disorganici. Per fare l'esempio della mia regione, il traghettamento delle merci dalla Sicilia alla penisola e viceversa è diventato veramente un problema drammatico che, a parte i guasti che produce sui primaticci e sulle merci deteriorabili, determina costi aggiuntivi ormai insopportabili.

Anche per queste considerazioni abbiamo dato il nostro contributo alla rielaborazione di un ordine del giorno della Commissione che tende ad impegnare il Governo, in sede di applicazione della legge, a ridurre al minimo possibile l'incidenza della nuova tassa sulle merci trafficate nei porti e negli aeroporti meridionali e delle isole e sui prodotti alimentari per l'intero territorio nazionale.

Desidero inoltre sottolineare, associandomi alle preoccupazioni già espresse dall'onorevole relatore, le vive preoccupazioni e l'allarme suscitati negli ambienti della stampa e della federazione editori giornali dall'incidenza che questa normativa può avere soprattutto sul trasporto aereo della stampa giornaliera e periodica. Nonostante l'esistenza di un ordine del giorno del nostro Gruppo, sul quale il relatore ha già espresso parere favorevole, in noi sorge la preoccupazione, signor Sottosegretario — e già lo rilevavo interrompendo il senatore Martinelli — che, se non viene soppressa all'articolo 1, primo comma, la frase: « In ogni caso la tassa

non dovrà essere inferiore a lire 100 », il Governo non potrà nella pratica accogliere l'invito contenuto nell'ordine del giorno stesso. Al riguardo desidererei un chiarimento perchè il problema è di realizzare l'obiettivo, non tanto di far tornare la legge alla Camera; e questa preoccupazione a noi sembra quanto mai fondata.

Detto questo, vogliamo rilevare ancora una volta come in tutta l'azione del Governo manca una qualsiasi organicità, ma nel settore dei trasporti la disorganicità, l'arretratezza, l'inadeguatezza sono tali da apparire davvero assurde ed incredibili. Pertanto, nell'assenza di una seria politica del trasporto merci in generale, ma soprattutto dei trasporti aerei e marittimi, dinanzi all'inefficienza dei porti e degli aeroporti che vanno sostenuti da ben altra politica, da ben altri provvedimenti finanziari e non da tasse che non risolvono nulla e creano soltanto complicazioni burocratiche, questo provvedimento in tali condizioni provocherà un ulteriore aggravamento della crisi economica in atto. Ma come sempre — e lo vogliamo rimarcare — anche da una legge negativa come questa i soliti padroni del vapore trarranno ancora altri benefici a loro vantaggio; infatti, signor Presidente, saranno rimborsate, in base all'articolo 5 del provvedimento, per quale ammontare lo ignoriamo (la cifra non è stata indicata), le tasse ed i diritti già versati per le loro operazioni di importazione ed esportazione. Ecco un altro esempio tipico di come a patire le conseguenze più negative di una politica ingiusta siano sempre le zone più depresse del paese ed a trarre, comunque, in ogni modo vantaggio siano i gruppi economici più potenti.

È per tutto questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che il Gruppo comunista vota contro la conversione in legge del decreto-legge del 28 febbraio 1974, n. 47.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ricordo che sono stati presentati due ordini del giorno. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O, *Segretario:*

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 1599, concernente conversione del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47,

impegna il Governo, in sede di emanazione dei decreti di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge:

ad adeguare la misura delle tasse di imbarco e sbarco — in specie di quelle sui prodotti alimentari — all'attuale politica di contenimento dei prezzi;

a considerare con particolare riguardo le esigenze dell'economia del Mezzogiorno e delle regioni insulari.

1. **LA COMMISSIONE**

Il Senato,

tenuto conto delle norme stabilite in materia di tassa di imbarco e di sbarco sulle merci trasportate per via aerea e marittima con il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, e della incidenza che questa avrebbe sui costi della stampa di informazione

impegna il Governo a determinare la tassa erariale suddetta, per i giornali quotidiani e periodici, nella misura di lire 1 per ogni chilogrammo di peso lordo.

2. **MADERCHI, CAVALLI, PISCITELLO, MINGOZZI, SEMA, COLAJANNI, VIGNOLO, TEDESCO TATÒ** Giglia

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

MARTINELLI, *relatore.* La Commissione si rimette alle dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CALDORO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, desidero aggiungere alla pregevole relazione del senatore Martinelli alcune considerazioni. Non aggiun-

gerò niente sulla parte relativa agli aspetti di necessità giuridica in cui il Governo si è trovato nell'emanare il decreto-legge e nel chiederne oggi la conversione, sulla sentenza della Corte costituzionale e sulle norme comunitarie. Desidero solo aggiungere delle brevi considerazioni di carattere economico sul provvedimento che, attraverso l'aumento degli introiti dello Stato e dei vari enti portuali, ha lo scopo fondamentale di favorire il potenziamento delle strutture stesse, che, come è noto, sono in Italia notevolmente carenti.

Considerando i principali porti retti sotto forma di ente autonomo ed i principali tipi di merce si può osservare come in nessun caso la percentuale di incidenza (aumento della tassazione sul costo della merce) sia allo sbarco che all'imbarco arrivi all'uno per cento.

È da notare che dette tasse vengono riscosse in base all'unità metrica delle merci considerate. L'osservazione è opportuna anche per quanto riguarda il telegramma che è stato qui letto: mi riferisco all'ordine del giorno della Federazione della stampa e all'ordine del giorno che è stato proposto in materia. Pertanto questo aumento porta in effetti alla considerazione che le tasse vengono riscosse in base ad unità metriche e non al valore delle merci stesse. Nè è da temere che l'aumento della tassa possa determinare la diminuzione della concorrenzialità del sistema portuale italiano, rispetto a quello dei paesi vicini allorchè si tenga presente il deprezzamento valutario che si è avuto in questo ultimo periodo. D'altro canto la destinazione di parte delle tasse stesse agli enti portuali, dove viene trattata la grande maggioranza della merce, oltre che negli aeroporti, e quindi delle tasse di cui stiamo parlando, non potrà non favorire la migliore gestione finanziaria degli enti stessi, il che è stato reclamato e sollecitato non solo dai presidenti degli enti portuali, ma anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, monchè l'apprestamento di quelle opere di attrezzature che, migliorando l'efficienza dei porti, si tradurranno in sicuro beneficio di tutti gli operatori del settore e in un incremento generale dell'efficienza del sistema economico nazionale.

Sul primo ordine del giorno, presentato dalla Commissione, il Governo esprime parere favorevole; anche sul secondo, presentato dal senatore Maderchi e da altri senatori, il Governo è favorevole, ma lo accetta nella misura in cui la parola « impegna » sia sostituita con la parola « invita ».

P R E S I D E N T E . Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno n. 2 se insistono per la votazione.

M A D E R C H I . Che cosa significa dire « invita » o « impegna »? Lo accetta o non lo accetta?

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sottosegretario ha dichiarato di essere disposto ad accogliere l'ordine del giorno purchè alla parola « impegna » sia sostituita la parola « invita ». Debbo intendere, onorevole Sottosegretario, che allora lo accoglie come raccomandazione?

C A L D O R O , *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Certo, onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E . Il Governo dunque lo può accettare come raccomandazione.

P I S C I T E L L O . Il problema è di sapere se i giornali saranno gravati di questa nuova tassa. Se questo « invita » significa volontà di disattendere, allora noi insistiamo per la votazione e voi vi assumete dinanzi alla stampa le vostre responsabilità.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Maderchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al primo comma, dopo le parole: « chilogrammo intero. », è aggiunta la frase: « In ogni caso la tassa non dovrà essere inferiore a lire 100. »;

e dopo le parole: « che può rivalersene sullo speditore », sono aggiunte le seguenti: « o sul destinatario ».

All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La richiesta di rimborso delle tasse e dei diritti di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, e all'articolo 27 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, che non avrebbero potuto essere riscossi per incompatibilità con il Trattato o con i regolamenti della CEE, salvo che non si sia verificata prescrizione ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile, deve essere presentata alla intendenza di finanza competente ».

All'articolo 6, al secondo comma, le parole: « articolo 1 », sono sostituite con le seguenti: « articolo 36 »;

e dopo le parole: « del presente decreto », sono inserite le seguenti: « per l'accertamento e ».

All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli ultimi commi degli articoli 33, 34 e 35 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono abrogati. Il punto 9 dell'articolo 4 della legge 1º marzo 1968, n. 173, è abrogato a decorrere dalla data di emanazione del decreto del

Presidente della Repubblica di cui al terzo comma del precedente articolo 2 ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

In attesa delle conclusioni della conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, tuttora in corso, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,35, è ripresa alle ore 18,25).

Variazioni allo schema dei lavori dell'Assemblea

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Gruppi parlamentari, constatato che l'Assemblea ha esaurito l'esame degli argomenti compresi nello schema dei lavori in corso, ha stabilito che la seduta di domani non abbia più luogo. La Conferenza stessa ha inoltre stabilito che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 17 aprile, alle ore 10, per esaminare il disegno di legge: **Deputati PICCOLI ed altri: « Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici » (1610).**

Annunzio di convocazione di Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . La 1ª Commissione permanente si riunirà domani, mercoledì 10 aprile, alle ore 9, in sede deliberante per la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero » (1556).

Nella stessa mattinata di domani si riuniranno altresì, sempre in sede deliberante, le Commissioni permanenti 10ª e 12ª, secondo gli ordini del giorno già diramati.

Annuncio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1974, n. 80, concernente: Distillazione agevolata di pere e mele di produzione 1973 » (1611).

Il predetto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura), previ pareri della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione.

Annuncio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

ABIS ed altri. — « Istituzione della Provincia di Oristano » (1545), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Per le festività pasquali

PRESIDENTE. A nome della Presidenza, auguro ai senatori, alle loro famiglie, ai funzionari, a tutti i dipendenti del Senato e ai giornalisti vacanze pasquali liete e serene.

Annuncio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annuncio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

ARNONE, Segretario:

PELLEGRINO, DEL PACE, CIPOLLA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Per conoscere gli intendimenti del Governo in ordine alla grave situazione esistente nel settore vitivinicolo, specie nel Mezzogiorno ed in Sicilia, dove le basse quotazioni ed il mercato inerte provocano allarme e preoccupazione nei viticoltori.

Sarà peraltro noto al Governo che oggi i contadini si trovano dinanzi ad alti prezzi dei prodotti industriali utili per la gestione delle aziende vitivinicole — che vanno dagli inaccessibili fertilizzanti, allo zolfo, alla nafta, alla benzina — mentre il loro prodotto non trova mercato ed è anche minacciato, come sempre, da una vasta sofisticazione, oltre che dalla violazione continua delle norme comunitarie da parte dei Paesi consoci.

Si chiede, pertanto, di sapere se il Governo non ritenga di adottare immediati ed urgenti provvedimenti, quali la distillazione agevolata per 4 milioni di ettolitri a 1.200 lire l'ettogrado, lo stoccaggio breve, una ferma lotta contro la sofisticazione ed una decisa difesa del vino italiano in sede MEC, e come intenda, infine, intervenire al convegno europeo del vino, indetto dal comune di Marsala per il prossimo giugno 1974, al fine di una verifica, a 4 anni dall'applicazione del regolamento vitivinicolo comunitario, e di proposte di modifica.

(2 - 0305)

Annuncio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ARNONE, Segretario:

ABENANTE, PAPA, FERMARIELLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere in base a quali considerazioni, in contrasto con l'articolo 224 del codice della navigazione, il Ministro ha noleggiato due navi estere (« Ampe-

re » e « John W. Macky ») per effettuare lavori di posacavi nel tratto Cagliari-Pomezia, rinunciando ad avvalersi di navi italiane, come la « Salerum », e provocando la forzosa inattività di circa 100 marittimi italiani, nel momento in cui gravi minacce si profilano ai livelli di occupazione di tale categoria di lavoratori.

Gli interroganti sottolineano, quindi, la necessità di adottare provvedimenti urgenti, atti ad assicurare lavoro, anche in tale campo, ai marittimi italiani.

(3 - 1104)

ABENANTE, PAPA, FERMARIELLO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendono adottare per stroncare la provocatoria iniziativa dei titolari della ditta « Conato » di Torre Annunziata, i quali, di fronte alla richiesta avanzata dai lavoratori per il rispetto delle leggi sociali e del contratto di lavoro, hanno proceduto a sospensioni, minacciando rappresaglie e licenziamenti.

Gli interroganti sottolineano la necessità di un urgente intervento dei Ministri interessati, dato che l'azienda, appaltatrice di lavori di enti pubblici ed agevolata da interventi della Cassa, ha l'obbligo di rispettare i contratti e le leggi sociali.

In particolare, gli interroganti chiedono al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di convocare le parti per risolvere la vertenza e di predisporre, d'intesa con gli altri Ministri interessati, iniziative per accertare come si sia potuta protrarre per anni una situazione che avrebbe dovuto da tempo essere risolta e se vi siano responsabilità di enti o aziende pubbliche che hanno continuato a dare lavoro ad un'azienda che violava leggi e contratti.

(3 - 1105)

ENDRICH. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere con quali mezzi intenda affrontare la grave situazione esistente in Sardegna,

dove si ripetono con crescente frequenza i sequestri di persona, come l'interrogante ha segnalato con precedenti interrogazioni, rimaste tutte senza risposta.

(3 - 1106)

MARTINO, PECCHIOLI, VIGNOLO, ARTIOLI, FILIPPA, GERMANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

le ragioni che hanno indotto le forze dell'ordine ad intervenire contro i contadini che, l'8 aprile 1974, partecipavano a Cuneo ad una manifestazione, indetta dalla Coldiretti e dall'Alleanza dei contadini, regolarmente autorizzata, per protestare contro la grave crisi che attraversa il settore zootecnico, contribuendo, in tal modo, ad esasperare una già tesa situazione;

se intende, per sbloccare la situazione, disporre per l'immediata assegnazione di fondi alle Regioni, sia quelli previsti dalla legge sui « provvedimenti urgenti per la zootecnia », sia quelli di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 512;

quali misure intende prendere in ordine alla regolamentazione dei contratti di cessione del latte;

se non ritiene urgente un piano organico per lo sviluppo complessivo della zootecnia.

(3 - 1107)

BLOISE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se e quali interventi intende portare avanti, concretamente ed immediatamente, per garantire un'effettiva autonomia ed imparzialità dei servizi radiotelevisivi durante la campagna in corso per il referendum abrogativo della legge sul divorzio, imparzialità apertamente compromessa dalle continue, flagranti violazioni degli impegni assunti dal Governo in Parlamento in occasione del dibattito sulla legge di proroga della convenzione.

Il trattamento di favore riservato dalla direzione dell'azienda al partito di maggioranza relativa ed alle prese di posizione del suo segretario politico è stato, infatti, pubblicamente denunciato e documentato da oltre

2.000 dipendenti e collaboratori dell'azienda e non serve a negarlo la frettolosa e superficiale smentita del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Per sapere, altresì, come intende mantenere l'altro impegno, assunto in Parlamento, di presentare, contestualmente alla nuova ed inevitabile proposta di proroga della convenzione, un primo corpo di norme legislative diretto ad aprire il capitolo della riforma democratica della RAI-TV.

(3 - 1108)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

FERRARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritiene di dover emanare provvedimenti per la ristrutturazione del servizio AIMA in merito al pagamento dei contributi di magazzino dei vini, allo scopo di consentire che i saldi avvengano effettivamente entro i termini di scadenza del contratto, come stabilito dal regolamento CEE.

(4 - 3141)

FERRARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritiene di dover intervenire per potenziare il servizio di repressione delle frodi, mediante la coordinazione dei servizi statali e regionali operanti nel settore vinicolo.

(4 - 3142)

FERRARI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritengono di dover emanare il provvedimento di distillazione agevolata dei vini fragili, di proprietà dei singoli e delle cooperative, per la produzione di alcool.

(4 - 3143)

FILETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Ritenuto:

che il torrente Caravelle, in comune di Riposto, è soggetto a frequenti straripamenti

per l'abbondanza delle acque piovane che investono agrumeti ed abitazioni, causando allagamenti e danni rilevanti;

che tale stato di cose arreca grave pericolo anche all'incolumità delle persone;

che occorre adottare opportuni ed urgenti rimedi per eliminare gli inconvenienti lamentati,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali provvedimenti opportuni ed urgenti il Ministro intenda disporre, al fine di evitare i frequenti straripamenti del torrente Caravelle in comune di Riposto.

(4 - 3144)

SALERNO, LEGGIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Considerata la necessità di dotare al più presto la Basilicata di un sistema stradale di base che favorisca l'apertura, alla logica dei traffici veloci, di territori interni e marginali, tuttavia suscettibili di trasformazioni agricolo-industriali, con conseguente evoluzione socio-economica; considerata, altresì, la necessità di attuare il collegamento dei comuni montani e collinari alle strade di fondo valle di veloce scorrimento, allo scopo di estendere gli effetti liberatori di tali assi stradali che in Basilicata costituiscono altrettante direttrici di sviluppo;

tenuto presente, inoltre, il problema della disoccupazione che nella regione assume aspetti gravissimi,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per determinare l'immediato appalto dei lavori del 4° tronco della strada di fondo valle « Simnica » e della strada del « Sarmento », i cui progetti figurano già da tempo approvati, rispettivamente dall'ANAS e dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Gli interroganti ribadiscono, altresì, l'urgenza di procedere al finanziamento della fondo valle del « Cavone » e sottolineano le attese delle popolazioni interessate per il definitivo completamento della strada del « Sauro ».

Gli interroganti, infine, insistono nel proporre all'attenzione del Governo l'esigenza di favorire, con tempestivi provvedimenti, il realizzarsi di collegamenti tra i comuni e le fondo valli, ricordando al riguardo il caso dei comuni di Tricarico e di Grassano, per i quali solo intralci di ordine burocratico continuano a dilazionare nel tempo la esecuzione delle opere.

(4 - 3145)

ENDRICH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa, dell'interno e del tesoro.* — Per sapere:

se siano informati del grave malcontento che, fra i militari (compresi quelli delle Forze di polizia) collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1973, si è diffuso in seguito alla loro esclusione dai benefici derivanti dalla legge 27 ottobre 1973, n. 628;

quali iniziative intendano assumere a favore dei predetti pensionati, la cui situazione economica diventa sempre più penosa per effetto del continuo aumento del costo della vita, nonchè dell'exasperante lentezza con cui le Direzioni provinciali del Tesoro (le quali non hanno personale sufficiente) procedono alla riliquidazione delle pensioni disposta con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081.

(4 - 3146)

DE FALCO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quale provvedimento intende prendere in ordine a quanto forma oggetto della presente interrogazione.

Nella zona Enel di Napoli, da oltre un anno, è stato bandito il concorso interno per la copertura del posto di capo reparto contabilità di zona « Taranto esterna », concorso che non ha avuto ancora definizione per il mancato esame dei vari ricorsi presentati.

Risulta che, per alcuni di tali ricorsi, l'esame relativo si protrae oltre il tempo plausibile, anche in base al termine di giorni 60 previsto dal contratto collettivo di lavoro.

La mancata definizione del concorso impedisce di coprire il posto vacante, con danno del servizio oltre che dei legittimi interessi degli aspiranti al posto.

(4 - 3147)

PASTORINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

se corrisponda a verità la notizia secondo cui sarebbe di imminente istituzione una tassa destinata a gravare sui vettori aerei nazionali per le prestazioni del servizio di assistenza al volo svolta dall'ITAV (Ispettorato per le telecomunicazioni e l'assistenza al volo);

ove tale notizia corrisponda a verità, se il Ministro non ritenga che il pagamento di detta tassa si risolve in un ulteriore onere per il servizio di trasporto aereo, inteso come servizio di pubblico interesse, il cui costo sarebbe soggetto ad ulteriori lievitazioni, in pregiudizio, quindi, di un necessario contenimento dei costi di esercizio dei servizi di pubblica utilità, ciò costituendo un preciso obiettivo della politica di Governo;

per quali motivi eventuali problemi di disponibilità finanziaria dell'ITAV debbano essere risolti con un aggravio diretto ed esclusivo a carico dei vettori e, quindi, indirettamente, a carico degli utenti del servizio di trasporto aereo, sul quale già pesantemente incidono i rilevanti e progressivi aumenti dei prodotti petroliferi, che già hanno reso onerosissimi i costi di esercizio del servizio stesso.

L'interrogante fa osservare che le funzioni dell'ITAV attengono alla prestazione di un servizio di pubblica necessità e che la imposizione di una tassa per la prestazione di tale servizio non si risolve certo in una spinta a superare la difficile situazione in cui versa l'Aviazione civile italiana, anche a causa di deficienze infrastrutturali solo recentemente affrontate, ma ancora lungi dall'essere risolte.

(4 - 3148)

BLOISE. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

se sia a conoscenza delle ferme reazioni del mondo della cultura e del cinema in relazione all'intervento censorio, corretto poi con una procedura insolitamente celere in sede d'appello, che aveva bloccato l'uscita in Italia del film « Portiere di notte », di Liana Cavani;

se non ritenga, anche alla luce della seconda decisione, del tutto anacronistica ed in contrasto con i principi di libertà di espressione la sopravvivenza di ogni forma di censura preventiva amministrativa;

se non ritenga, pertanto, utile e necessario, al fine di rasserenare gli ambienti del cinema e della cultura, giustamente turbati per i continui e ripetuti attacchi portati alla libertà d'informazione e di espressione, prendere l'iniziativa dell'abolizione dell'istituto della censura amministrativa che, incapace di bloccare l'ondata di produzioni volgari e bassamente commerciali, si è rivelato, invece, sempre più uno strumento diretto a condizionare la libertà degli autori culturalmente e civilmente più impegnati.

(4 - 3149)

SEMA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della grave situazione della gestione del Cantiere navale alto Adriatico di Muggia (Trieste), in cui è investito in notevole misura capitale pubblico;

se non ritengono di dover intervenire sollecitamente per impedire una crisi che colpirebbe duramente gli 800 dipendenti e l'economia di Muggia e della provincia triestina;

se non credono doveroso provvedere alla pubblicizzazione dell'azienda, unica soluzione giusta e possibile allo stato attuale, come richiesto dalle maestranze, dalle organiz-

zazioni sindacali unitariamente e da tutte le forze politiche, anche al fine di assicurare la continuità dell'attività produttiva che oggi conta numerose commesse e può contribuire al programma di costruzioni navali necessarie alla nostra marineria.

(4 - 3150)

LEGGIERI, SALERNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in occasione della formulazione dei decreti delegati per l'attuazione dello stato giuridico del personale della scuola, in relazione alla disciplina unitaria cui esso si richiama, e tenuto conto che, nonostante il recente espletamento del concorso direttivo per la scuola elementare, vi sono ancora centinaia di posti vacanti di direttore didattico, non intenda prevedere una norma transitoria per indire un concorso speciale con sole prove orali riservato a quei candidati che nell'ultimo concorso direttivo abbiano riportato la sufficienza (30/50) nelle due prove scritte.

(4 - 3151)

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 17 aprile 1974

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 17 aprile, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Deputati PICCOLI ed altri. — Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (1610) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 18,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari